



**ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE**

**CRITERI E MODALITA' OPERATIVE PER L'ACCESSO E  
L'UTILIZZO DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMA-  
TICI DELLA RETE DELL'ISTITUTO AGRARIO  
S.MICHELE ALL'ADIGE**

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 e success. D.Leg. 196/2003**

Approvato con Del. N.61 Comitato Esecutivo 18/06/2003  
Ultima revisione Det. 72/5 3/08/2005

Release 12/08/2005

### **Art 1 - Oggetto e ambito di applicazione.**

1. Il presente documento disciplina le modalità d'accesso ed utilizzo della rete informatica e telematica, dei dispositivi ed applicativi in uso agli utenti, dei servizi di rete che si possono ricevere o offrire all'interno o all'esterno dell'Istituto.
2. Il presente documento s'intende valido ed applicabile in tutte le situazioni ove sia manifesta la presenza di reti locali, stazioni di lavoro, attrezzature informatiche e/o telematiche di proprietà dell'Istituto, nelle possibili sedi ove lo stesso si articola.

### **Art. 2 - Principi generali.**

1. L'Istituto Agrario di S. Michele (IASMA) promuove l'utilizzo della rete, dei relativi servizi ed attrezzature, quali strumenti utili a perseguire le proprie finalità.
2. Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano a non commettere abusi aderendo ad un principio di autodisciplina.

### **Art. 3 - Definizioni.**

Nel presente documento i termini di seguito elencati hanno il significato ai medesimi associati:

- **Istituto:** l'Istituto Agrario di S. Michele, in sigla IASMA, in tutte le sue articolazioni istituzionali e territoriali.
- **Utenti:** Tutti coloro che hanno accesso alla rete alla luce del presente documento.
- **Rete d'Istituto:** In sigla rete IASMA, l'insieme dei dispositivi e delle attrezzature che realizzano il collegamento informatico e telematico tra le diverse sedi e stazioni di lavoro dell'Istituto e l'accesso alle reti telematiche esterne allo stesso.
- **Stazione di lavoro:** designa il personal computer collegato alla rete IASMA tramite il quale l'utente accede ai servizi informatici e telematici
- **Amministratori di sistema:** Le persone dell'Ufficio Informatica e Statistica preposte alla gestione, sviluppo e monitoraggio dei sistemi tecnologici che attuano i servizi della rete IASMA.
- **Responsabile del trattamento dei dati:** designa il responsabile al trattamento dei dati (Art.4 cm.g Dleg. 30/6/2003 n.196), individuato nel Dirigente dell'Ufficio Informatica e statistica.
- **Rete Internet:** La rete di reti basata sul protocollo di comunicazione TCP/IP.
- **Credenziali:** il codice identificativo d'utente e la password personale che consentono l'accesso alla rete d'Istituto ed ai suoi servizi.
- **Abuso:** qualsivoglia violazione alle norme del presente documento o di altre discipline civili, penali e amministrative che regolamentano le attività e i servizi svolti sulla rete.
- **Log:** designa l'archivio o gli archivi delle attività d'utilizzo della rete e dei suoi servizi da parte degli utenti, o dei sistemi ed apparati tecnologici che attuano i servizi stessi.
- **Servizi di rete:** qualsivoglia servizio hardware e/o software offerto dalle capacità e potenzialità della rete IASMA.

### **Art. 4 - Soggetti che possono avere accesso alla rete dell'Istituto.**

1. Hanno diritto di accedere alla rete d'Istituto, secondo le modalità indicate all'art.5 del presente documento, tutte le persone occupate a vario titolo nelle strutture IASMA, o che operano per conto dell'Istituto, previa autorizzazione e verifica della compatibilità e necessità d'utilizzo di mezzi e risorse della rete, commisurati all'attività da svolgere.
2. L'accesso alla rete e l'efficienza dei relativi servizi, sono assicurati dall'ufficio Informatica e Statistica nella misura delle risorse disponibili.
3. L'ufficio Informatica e Statistica si riserva di apporre modifiche e/o integrazioni al presente documento quando questo è richiesto da motivazioni di carattere tecnico, d'opportunità, o per l'emergere di situazioni ed ambiti non contemplati che necessitano d'essere disciplinati.

### **Art. 5 – Autorizzazioni e modalità di accesso alla rete.**

1. Le persone che, per esigenze legate all'attività svolta all'istituto o per conto dello stesso, desiderano ottenere accesso alla rete dell'Istituto, ai servizi da essa forniti, nella loro totalità o in parte, inoltrano richiesta scritta, per mezzo di opportuno modulo controfirmato per approvazione dal dirigente della struttura d'appartenenza, o suo delegato, alla struttura competente (servizio amministrativo/segreteria centro sperimentale), indicando i servizi

richiesti, quali posta elettronica, internet, o altre specifiche necessità eventualmente non contemplate dai normali servizi offerti dalla rete.

2. La struttura competente (servizio amministrativo/segreteria centro sperimentale), comunica all'ufficio Informatica e Statistica la richiesta integrata di tutti i dati relativi alla posizione dell'utente ed al rapporto del medesimo con l'Istituto. Il Direttore Generale, in qualità di dirigente dell'ufficio informatica e statistica, coadiuvato dal direttore del medesimo ufficio, appurata la congruenza dell'attività dell'utente con la richiesta formulata, autorizza l'accesso alla rete e la creazione delle credenziali (utente-password) necessarie allo scopo.
3. L'utente ottiene l'accesso dopo sottoscrizione ed accettazione del presente documento e delle norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono nella rete.

#### **Art. 6 – Modalità di utilizzo**

1. L'utente s'impegna a conservare ed utilizzare le credenziali fornite (utente-password) per uso esclusivamente personale.
2. L'utente è informato del fatto che la conoscenza delle proprie credenziali (utente-password) da parte di terzi, consente a questi ultimi l'accesso alla rete IASMA, l'utilizzo dei servizi in nome dell'utente e l'accesso ai dati ed alle procedure cui il medesimo è abilitato.
3. L'utente che ottiene l'accesso alla rete, identificato per mezzo delle credenziali assegnate (utente-password), si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la stessa.
4. L'utente, si assume la responsabilità civile per i propri fatti illeciti e per quelli commessi da chiunque utilizzi le sue credenziali (utente-password).
5. Fatte salve specifiche e giustificate esigenze, controfirmate dal dirigente della struttura richiedente ed autorizzate dall'Ufficio Informatica e Statistica, qualsiasi accesso alla rete è associato ad una persona fisica cui imputare le attività svolte utilizzando le credenziali identificative dell'utente, il sistema personale, il sistema server, l'accesso remoto, i servizi della rete.
6. L'utente s'impegna a mantenere in efficienza e in buon stato la postazione assegnata o concessa in uso, attuando tutto il possibile per proteggere macchinari e software da danneggiamenti accidentali o colposi.
7. All'utente non è concesso introdurre nella rete IASMA dispositivi non autorizzati dall'ufficio Informatica e Statistica. Eventuali specifiche esigenze dovranno essere comunicate allo stesso ufficio che provvederà in base al caso.

#### **Art. 7 – Registrazione delle attività.**

1. L'utente prende atto ed accetta che le attività da egli svolte durante l'uso dei servizi forniti dalla rete dell'Istituto, siano oggetto di registrazione in forma elettronica.
2. L'attività di registrazione avviene attraverso "Log" di sistema generati automaticamente da dispositivi preposti al controllo della rete d'Istituto.
3. Il contenuto dei Log è assolutamente riservato. Il responsabile del trattamento dei dati, s'impegna a non trattare dati personali relativi all'utente e/o alle sue attività e/o ai contenuti che egli consulta o mette in rete, se non a fini di legge o in relazione alle richieste dell'autorità giudiziaria, del Direttore Generale o del Presidente dell'Istituto.
4. Le registrazioni delle attività svolte dall'utenza saranno conservate per tutto il tempo ritenuto necessario ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. L'utente prende atto ed accetta che i log di sistema riguardanti specifici servizi, quali comunicazioni e posta elettronica, possano essere utilizzati dagli amministratori di sistema per finalità legate al mantenimento in esercizio ed efficienza di apparati e servizi, e per il monitoraggio della qualità dei servizi stessi offerti dalla rete IASMA

#### **Art. 8 – Modalità di prestazione dei servizi**

1. L'Ufficio Informatica e Statistica si riserva la possibilità di interrompere i servizi di rete per le manutenzioni ordinarie. Qualora possibile, le interruzioni saranno comunicate agli utenti.
2. Resta inteso che l'Ufficio Informatica e Statistica è esente da responsabilità per danni o malfunzionamenti derivanti da uso scorretto dell'utente di hardware e software assegnato in uso.
3. L'Ufficio Informatica e Statistica nella figura del Direttore dell'ufficio medesimo o del personale incaricato, e sentito il Direttore Generale, può interrompere un servizio o un accesso alla rete se rilevi che questo costituisca una palese attuazione di abuso, possa arrecare danno all'Istituto, alle sue strutture, ad un altro utente, o interrompere/ridurre l'operatività e l'efficienza della rete e dei suoi servizi.
4. L'accesso alla rete IASMA ed ai suoi servizi cesserà d'ufficio alla scadenza del rapporto/collaborazione dell'utente con l'Istituto, secondo i dati forniti dal servizio amministrativo/segreteria centro sperimentale all'atto della richiesta di attivazione del servizio medesimo. I dati presenti su server in archivi personali, saranno rimossi ed eliminati superati 90 giorni dalla data di scadenza del rapporto/collaborazione con l'Istituto

- 5 L'Ufficio informatica e Statistica garantisce la riservatezza delle comunicazioni effettuate utilizzando il proprio servizio di posta elettronica interna. Il contenuto di tali comunicazioni non sarà oggetto di alcuna forma di verifica, controllo o censura da parte dell'Amministrazione. Per contro, nulla è garantito sul servizio di posta elettronica pubblica internet, o nel caso la comunicazione lasci l'ambito aziendale.
- 6 L'Ufficio Informatica e Statistica garantisce riservatezza ed univocità delle credenziali (utente-password) associate all'utente per l'utilizzo dei servizi di rete.

#### **Art. 9 - Attività vietate.**

È vietato usare la rete ed i suoi servizi:

- In modo difforme da quanto previsto nel presente documento.
- In modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative in materia di disciplina delle attività e dei servizi svolti sulla rete.
- Per scopi non rispondenti alle finalità ed all'attività istituzionale dell'Istituto;
- Per conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne all'Istituto;
- Per commettere attività che violi la riservatezza di altri utenti o di terzi o comunque di dati soggetti a privacy o restrizione d'accesso in genere.;
- Per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne compromettano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;
- Per attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
- Per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni o applicativi (software, basi dati, eseguibili, audio/video, etc.);
- Per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell'ingegno.
- Per attività personale o di esclusivo diletto
- È vietato usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentono di restare anonimi.
- Qualora non diversamente concesso, è vietato utilizzare sistemi, modi e identificativi non autorizzati dall'Istituto e in ogni caso non conformi a quanto previsto dal presente documento per effettuare attività in nome dell'Istituto stesso.

#### **Art. 10 - Sanzioni.**

1. In caso di abuso, a secondo della gravità del medesimo, fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile, amministrativa e disciplinare, possono essere comminate le seguenti sanzioni:
  - a) La sospensione dall'accesso alla rete da un minimo di una settimana ad un massimo di sei mesi;
  - b) L'esclusione definitiva dall'uso della rete e dei suoi servizi.
2. Le sanzioni sono comminate dal Dirigente dell'Ufficio Informatica e Statistica.

#### **Art. 11- Posta elettronica**

1. L'Istituto promuove l'uso della posta elettronica, come strumento aziendale.
2. L'istituto, nella veste dell'ufficio Informatica e Statistica, assegna una casella di posta nominativa a tutti coloro che ne facciano richiesta secondo le modalità espresse dall'art. 5 del presente documento di accesso alla rete, purché l'attività dell'utente nell'Istituto o per esso, giustifichi tale necessità.
3. L'utente può farne uso opportuno compatibilmente con l'attività ed il ruolo ricoperto all'interno, o per conto, dell'Istituto. La modalità d'uso del servizio di posta elettronica ed il contenuto delle relative caselle, non è oggetto di alcuna verifica o registrazione in relazione alle modalità espresse dall'art.7 del presente documento.
4. Le caselle di posta elettronica hanno capacità limitata ad un massimo di 200 MB
5. Il titolare della casella è tenuto a verificarne il contenuto almeno una volta alla settimana e s'impegna ad ottimizzare lo spazio occupato, eliminando o archiviando tutto il possibile.
6. L'Istituto, nella veste dell'Ufficio Informatica e Statistica, è autorizzato a disattivare le caselle che risultano inutilizzate o non consultate dall'utente per periodi superiori a 30gg. dalla data di attivazione.
7. All'atto di cessazione del servizio di posta elettronica per l'utente, è lasciata al responsabile della struttura d'appartenenza, la facoltà di chiedere copia del contenuto della casella prima della cancellazione della medesima che avverrà superati 90 giorni dalla data di cessazione del servizio per l'utente.
8. L'utente prende atto ed accetta che, per specifiche esigenze di servizio, è facoltà del responsabile della struttura d'appartenenza chiedere che il contenuto della casella di posta dell'utente possa essere letto o indirizzato ad altra casella di posta.
9. Fatte salve specifiche e giustificate esigenze, avallate da autorizzazioni dell'ufficio Informatica e Statistica, non è consentito l'utilizzo di caselle di posta elettronica diverse da quelle messe a disposizione dall'Istituto, per svolgere attività in nome o per conto dello stesso.

10. L'utente prende atto ed accetta che i log di sistema degli apparati di comunicazione impiegati dal servizio di posta elettronica, possano essere utilizzati dagli amministratori di sistema per finalità legate al monitoraggio per il mantenimento in esercizio ed efficienza del servizio stesso.

#### **Art. 12 – Internet**

1. L'accesso ad Internet è gratuito e utilizzabile da qualsiasi postazione opportunamente predisposta.
2. Possono accedere al servizio Internet tutti coloro che ne facciano richiesta secondo le modalità indicate nell'art.5 del presente documento, purché la propria attività nell'Istituto o per esso, giustifichi tale necessità.
3. Possono accedere al servizio Internet gli studenti per scopi didattici ed educativi, in accordo con il proprio piano di studi o di ricerca predisposti con i docenti.
4. L'utente accede al servizio internet utilizzando le proprie credenziali (utente-password) appositamente fornite all'atto della richiesta di utilizzo dei servizi forniti dalla rete d'Istituto.
5. Le credenziali associate all'utente lo identificano in modo univoco. L'utente, o chiunque per lui, utilizzi le sue credenziali, è responsabile dell'attività svolta durante la consultazione del servizio internet.
6. L'utente prende atto ed accetta che le attività da egli svolte durante l'uso del servizio internet siano oggetto di registrazione in forma elettronica, conformi all'art.7 del presente documento.
7. L'utente è autorizzato ad avvalersi del servizio Internet, solo per ragioni professionali connesse alla propria attività all'interno o per conto dell'Istituto.
8. Fatte salve specifiche e giustificate esigenze, avvallate da autorizzazioni, è vietato l'utilizzo del servizio Internet per lo scarico di immagini, filmati, audio, software o qualsiasi dato/servizio di rete non correlato alla propria attività all'interno o per conto dell'Istituto.
9. L'ufficio Informatica e Statistica, può inibire l'accesso a siti e/o particolari pagine web che non siano di stretto interesse aziendale, o che possano offendere l'ordine pubblico o il buon costume, così come definiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
10. L'ufficio Informatica e Statistica, qualora sopraggiungano motivi d'opportunità economica, funzionale o sicurezza, si riserva di inibire particolari ed ulteriori servizi Internet, non contemplati nel presente documento.

#### **Art. 13 – Cessazione d'ufficio dei servizi di rete.**

Qualsiasi servizio di rete concesso in uso ad un utente, cesserà d'ufficio nei seguenti casi:

1. Alla data di scadenza del rapporto/collaborazione dell'utente con l'Istituto, secondo i dati forniti dal servizio amministrativo/segreteria centro sperimentale all'atto della richiesta di attivazione del servizio medesimo.
2. In seguito a comunicazioni del servizio amministrativo/segreteria centro sperimentale riguardante la cessazione del rapporto dell'utente con l'Istituto, per cause diverse o non contemplate dal punto precedente.
3. Qualora non fosse più confermata l'autorizzazione all'uso del o dei servizi di rete.
4. Qualora sia accertato un uso non corretto dei servizi disponibili da parte dell'utente, o comunque un uso estraneo ai suoi compiti professionali, sanzionato secondo le modalità espresse dall'art.10 del presente documento.

#### **Art. 14 – Servizio di prestito hardware ed utilizzo dispositivi**

1. L'Ufficio Informatica e Statistica, nei limiti delle risorse disponibili, consente l'utilizzo di materiale hardware, previa prenotazione, preposto al servizio di prestito in uso e disponibile presso il proprio ufficio o in apposita sala utenti.
2. Possono accedere a queste risorse: dipendenti e studenti con autorizzazione scritta del docente o tutor di riferimento e, nel caso di accesso alla sala utenti predisposta, solo in presenza di personale dell'Ufficio Informatica e statistica.
3. Il servizio è disponibile per adempiere ad attività Istituzionali quando le risorse singolarmente assegnate non lo consentano, previa verifica della compatibilità della richiesta con l'attività da svolgere, e relativa autorizzazione.
4. La prenotazione avviene in forma scritta mediante apposito modulo riportante data di ritiro e di riconsegna sottoscritta dal richiedente.
5. Il prestito può avere durata massima di una settimana, prorogabile una sola volta.
6. Al momento del ritiro l'utente si fa carico di controllare la perfetta integrità del dispositivo e l'eventuale segnalazione di danni o anomalie. L'assenza di tali segnalazioni, presuppone il buono stato di funzionamento del dispositivo all'atto della consegna.
7. Sulle attrezzature in prestito d'uso non è concessa alcuna modifica hardware-software, né ulteriori installazioni o cancellazioni.
8. Il richiedente, firmatario del modulo di prestito, è personalmente responsabile di eventuali manomissioni, danni, perdite o quant'altro differisca dalla consegna del dispositivo, alla sua riconsegna (o comunque prima di eventuale successivo prestito).

9. La mancata consegna, il ritardo o l'alterazione del dispositivo concesso in uso, come da precedente comma 8, è equiparato ad abuso e sanzionato secondo le modalità espresse da art. 10 del presente documento.

#### **Art. 15 – Postazioni di lavoro**

1. L'utente s'impegna a mantenere in efficienza e in buon stato la postazione concessa in uso, attuando tutto il possibile per proteggere macchinari e software da danneggiamenti accidentali o colposi.
2. L'utente si impegna a proteggere la propria postazione da usi impropri o abusi commessi da terzi.
3. E' fatto carico agli utenti di controllare lo stato dei dispositivi hardware/software concessi in uso comunicando all'Ufficio Informatica e Statistica eventuali anomalie o malfunzionamenti.
4. E' responsabilità dell'utente controllare lo stato e l'efficienza del software antivirus presente sulla stazione concessa in uso, comunicando tempestivamente le eventuali anomalie all'Ufficio Informatica e Statistica. La responsabilità per eventuali danni causati per l'assenza o l'inefficienza del software a protezione della stazione, ricadrà direttamente sull'utente assegnatario.
5. Fatte salve specifiche autorizzazioni, è fatto divieto all'utente:
  - Qualsiasi modifica alla configurazione del sistema hardware/software concesso in uso.
  - Qualsiasi variazione apportata al sistema operativo.
  - Qualsiasi installazione di nuovo software.
6. Le modalità d'accesso ed utilizzo delle postazioni di lavoro concesse in uso e dei servizi di rete, sono descritte dall'art. 6 del presente documento cui si rinvia.